

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione e riportano i precedenti e i riferimenti normativi).

2009

Cassazione, sentenza 13 gennaio 2009, n. 463, sez. III civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Misura della quota di riserva – Coniuge – Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Esecuzione forzata iniziata prima dell'apertura della successione - Opponibilità dell'ipoteca al coniuge titolare del diritto di abitazione "ex" art. 540 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze.

Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato "ex" art. 540 cod. civ. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 540 e 2913.

Massime precedenti Vedi: n. 10014 del 2003, n. 14594 del 2004.

Cassazione, sentenza 16 gennaio 2009, n. 1074, sez. II civile (Diff.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Petizione di eredità – In genere (nozione, distinzioni) – Rivendicazione e petizione di eredità - Differenze - Onere della prova - Mutamento dell'azione - Inammissibilità.

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modificazioni - Mancata contestazione della qualità di erede - Mutamento dell'azione di petizione ereditaria in rivendica - Inammissibilità - Fondamento.

La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 183, 533, 948 e 2697.

Massime precedenti Conformi: n. 13785 del 2004.

Massime precedenti Vedi: n. 5252 del 2004.

*** Cassazione, sentenza 20 gennaio 2009, n. 1373, sez. II civile**

Successioni ereditarie – Successione necessaria – Determinazione della quota disponibile – Criteri – Rinuncia all'azione di riduzione – Comportamento concludente – Necessità.

Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al *de cuius* al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.

Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile. A questo scopo, la rinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento in equivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1903, sez. II civile (Diff.)

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Autografia - Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione.

Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l'esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 60 e 2702; Cod. Proc. Civ. art. 215.

Massime precedenti Vedi: n. 1831 del 2000.

Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4426, sez. II civile (Parz. Diff.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Modi – Espressa - Accettazione espressa - Atto pubblico o scrittura privata proveniente dal chiamato - Necessità - Conseguenze - Sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario "nella qualità di erede" - Idoneità - Esclusione.

A norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475.

Massime precedenti Vedi: n. 5275 del 1986, n. 13384 del 2007.

Cassazione, sentenza 24 febbraio 2009, n. 4435, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione - Disposizione testamentaria - Distinzione tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di eredi nudi proprietari - Individuazione - Criteri.

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 457, 587, 588, 692, 693 e 1362.

Massime precedenti Vedi: n. 1573 del 2000, n. 5604 del 2001, n. 15130 del 2005, n. 4022 del 2007.

Cassazione, sentenza 3 marzo 2009, n. 5119, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) – Patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Disciplina prevista dall'art. 458 cod. civ. - Patto successorio istitutivo - Modalità per la sua configurabilità - Fattispecie.

Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi.

(Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos" intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458.

Massime precedenti Vedi: n. 3240 del 1958, n. 1683 del 1995, n. 5870 del 2000.

Cassazione, sentenza 5 marzo 2009, n. 5402, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Indegnità di succedere – In genere - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Fondamento.

L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463.

Massime precedenti Vedi: n. 7266 del 2006.

Cassazione, sentenza 24 marzo 2009, n. 7068, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Legato – Acquisto – Richiesta del possesso - Differenze rispetto all'erede - Successione del legatario nel possesso - Esclusione - Richiesta del possesso all'erede - Necessità - Sentenza che riconosce il diritto del legatario alla consegna - Conseguenze in ordine al diritto di proprietà.

A differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del "de cuius", pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, cod. civ., una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 470, 649 e 1146.

Massime precedenti Vedi: n. 1683 del 1971, n. 5049 del 1978, n. 5982 del 1993.

***Cassazione, sentenza 15 aprile 2009, n. 8941, sez. II civile**

Testamento – Condizione – Di matrimonio – Illiceità – Coazione di diritti fondamentali – Sussistenza.

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituto contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria.

*** Cassazione, sentenza 27 aprile 2009, n. 9905, sez. II civile**

Testamento – Olografo – Correzioni ad opera di mano aliena – Validità.

L'affermazione secondo cui la validità di un testamento olografo non sarebbe inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, è condivisibile soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà di disporre del testatore.

Cassazione, sentenza 11 maggio 2009, n. 10796, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Modi – Tacita – In genere - Comportamento complessivo del chiamato all'eredità - Valutazione - Necessità - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità - Limiti.

L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476.

Massime precedenti Conformi: n. 7075 del 1999, n. 5226 del 2002.

Massime precedenti Vedi: n. 4783 del 2007, n. 4783 del 2007.

*** Cassazione, sentenza 11 giugno 2009, n. 13630, sez. II civile**

Successioni "mortis causa" – Testamento – Capacità del testatore – Annullamento del testamento – Prova dell'incapacità del testatore.

Per l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore, non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione di una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

Cassazione, sentenza 12 giugno 2009, n. 13735, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali - Rinuncia all'eredità - Impugnazione per errore - Esclusione - Fondamento - Impugnazione per errore ostativo - Ammissibilità - Limiti.

In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 483, 526, 1324, 1428, 1429 e 1433.

Cassazione, sentenza 6 luglio 2009, n. 15803, sez. III civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – In genere - Qualità di erede - Prova in ambito processuale - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Idoneità.

In tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 457 e 2697.

Massime precedenti Vedi: n. 10022 del 1997, n. 7276 del 2006.

Cassazione, sentenza 20 agosto 2009, n. 18560, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Capacità di testare – Incapacità – Azione di annullamento - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di accettazione dell'eredità - Esclusione.

La sola circostanza che l'erede abbia accettato l'eredità non è sufficiente a far decorrere il termine quinquennale per la proposizione dell'azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, ex art. 591, comma terzo, cod. civ., giacché, a tal fine, è necessario che venga data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591.

Massime precedenti Vedi: n. 892 del 1987.

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2009, n. 21929, sez. II civile (Conf.)

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione - Art. 943 cod. civ. 1865 - Prescrizione trentennale - Art. 480 cod. civ. vigente - Prescrizione decennale - Applicabilità del termine più breve - Decorrenza dal 21 aprile 1940 in base all'art. 252 disp. att. cod. civ. - Sospensione legale per eventi bellici - Sussistenza.

A norma dell'art. 943 cod. civ. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 cod. civ. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art. 252 disp. att. cod. civ. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1946.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 470 e 480; Cod. Civ. Abrog. art. 943; Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252; Regio Decr. Legge 03/01/1944 n. 1; Regio Decr. Legge 24/12/1944 n. 392.

Massime precedenti Vedi: n. 7674 del 1994, n. 280 del 1999.

*** Cassazione, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22840, sez. Il civile**

Successioni – Rappresentazione nella successione legittima ed in quella testamentaria – Ambito di applicazione – Limiti soggettivi – Determinazione – Art. 468 c.c.

L'art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote *ex filio*.

*** Cassazione, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450, sez. Il civile**

Successioni – Patto successorio – Contenuto.

Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un *vinculum iuris*, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento.

Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione, non suscettibile della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

*** Cassazione, sentenza 24 novembre 2009, n. 24711, sez. Il civile**

Successioni – Azione di riduzione – Stima dei beni donati.

Ai fini della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario; l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé già sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico in formazione, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune.

*** Cassazione, sentenza 28 dicembre 2009, n. 27395, sez. Il civile**

Testamenti – Testamento olografo – Redazione di due originali – Distruzione di un solo originale – Conseguenze – Presunzione di revoca del testamento – Applicabilità dell'art. 684 c.c.

La distruzione di uno solo di due originali di un testamento olografo, comportando la permanenza di un originale non distrutto della scheda testamentaria, dà luogo ad una fattispecie che non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c.; tale norma, infatti, conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l'intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell'esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà testamentaria, documento che, come già ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario (vedi a tale ultimo riguardo Cass. 15.7.1965 n. 1524). Nel caso in esame, invece, che prevede la sussistenza dell'altro originale non distrutto del testamento olografo, manca il presupposto stesso della presunzione di revoca, ovvero il venir meno dei due documenti in originale entrambi rappresentativi, indipendentemente l'uno dall'altro, della volontà testamentaria, infatti se, come si è in precedenza affermato, la presunzione di revoca prevista dall'art. 684 c.c. per effetto della distruzione del testamento riguarda, oltre che l'imputabilità di essa al testatore, anche la sua intenzione di revocare quest'ultimo distruggendolo, è evidente che nel caso di due originali dello stesso testamento tale presunzione non può normalmente operare, essendo il testatore ben consapevole dell'esistenza dell'altro originale della scheda testamentaria, cosicché la distruzione di uno soltanto degli originali non può di per sé configurare un comportamento inequivocabile in proposito, posto che tale distruzione può verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca, come quando ad esempio il testatore abbia in un secondo tempo considerato inutile lasciare integro uno dei due originali per aver ritenuto l'altro originale di per sé sufficiente a racchiudere la propria volontà testamentaria.

2010

Cassazione, sentenza 13 gennaio 2010, n. 368, sez. Il civile

Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere - Erede legittimario pretermesso - Assunzione della qualità di erede - Positivo esperimento dell'azione di riduzione - Necessità - Possibilità di chiedere la divisione ereditaria o la collazione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.

In materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 554, 555 e 737.

Massime precedenti Vedi: n. 11831 del 1992, n. 20562 del 2008, n. 27556 del 2008.

Cassazione, sentenza 14 gennaio 2010, n. 474, sez. II civile

Procedimento civile – Litisconsorzio – Necessario – In genere - Testamento olografo - Impugnazione per nullità - Litisconsorzio necessario esteso anche agli eredi legittimi - Sussistenza - Fondamento.

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 602 e 606; Cod. Proc. Civ. art. 102.

Massime precedenti Conformi: n. 8728 del 2005.

Cassazione, sentenza 20 gennaio 2010, n. 922, sez. II civile

Procedimenti speciali – Apertura delle successioni - Inventario - Decreto del tribunale che autorizza la formazione dell'inventario e che concede la proroga per la redazione - Carattere di decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

Il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inadeguati a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484; Cod. Proc. Civ. artt. 763 e 769; Costituzione art. 111.

Massime precedenti Conformi: n. 10446 del 2002.

Massime precedenti Vedi: n. 24668 del 2006.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 1521 del 2005.

Cassazione, sentenza 20 gennaio 2010, n. 918, sez. II civile

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Testamento in genere – Revocazione delle disposizioni testamentarie – Tacita – Distruzione del testamento olografo - Produzione in giudizio di fotocopia di un frammento dell'originale del testamento - Esatto contenuto - Ricostruzione - Impossibilità - Prova per testimoni - Ammissibilità - Limiti - Finalità.

In materia testamentaria, ove l'istituto produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell'originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l'esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell'art. 684 cod. civ. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un'effettiva volontà di revoca e, dall'altro, che il mancato reperimento dell'originale della scheda non è addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. - a responsabilità dell'istituto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 684, 2719, 2724 e 2725.

Massime precedenti Vedi: n. 1348 del 1966, n. 952 del 1967, n. 1739 del 1979, n. 12098 del 1995, n. 3636 del 2004, n. 27395 del 2009.

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2010, n. 2033, sez. III civile

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Con beneficio d'inventario – Modalità – Dichiarazione - Termine per il compimento dell'inventario - Proroga - Termine prorogato - Perentorietà.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art 485, primo comma, cod. civ. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 485 e 487.

Massime precedenti Conformi: n. 2674 del 1975.

Cassazione, sentenza 4 febbraio 2010, n. 2653, sez. II civile

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Petizione di eredità – In genere (nozione, distinzioni) - Diritti dei terzi aventi causa a titolo oneroso dall'erede apparente - Salvezza degli effetti del loro acquisto - Condizione - Buona fede del terzo acquirente - Necessità - Prova - Oggetto.

In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 534 e 2697.

Massime precedenti Conformi: n. 4376 del 1980.

Massime precedenti Vedi: n. 2114 del 1966, n. 4130 del 1981.

Cassazione, sentenza 8 febbraio 2010, n. 2721, sez. II civile

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – Decreti - Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Con beneficio d'inventario – Modalità – Inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111; Cod. Proc. Civ. artt. 739 e 742; Cod. Civ. artt. 484, 485 e 487.

Massime precedenti Vedi: n. 2617 del 1979.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 6220 del 1986, n. 1521 del 2005.

*** Cassazione, sentenza 3 marzo 2010, n. 5091, sez. II civile**

Beni ereditari – Rivendicazione – Possessore di buona fede – Annullamento del testamento – Risarcimento dei danni – Frutti indebitamente percepiti.

La disposizione dell'art. 1147 c.c. è comunemente ritenuta portatrice di un principio di portata generale (principio della presunzione di buona fede) e quindi è applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 535 c.c. Ne consegue che chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede – non può pretendere il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

Cassazione, sentenza 15 aprile 2010, n. 9081, sez. II civile

Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Capacità – Di testare – Incapacità - Stato d'incapacità del testatore - Nozione e contenuto - Prova - Onere - Soggetto gravato.

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al

momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 591 e 2697.

Massime precedenti Conformi: n. 15480 del 2001, n. 8079 del 2005, n. 9508 del 2005.

Cassazione, sentenza 30 aprile 2010, n. 10525, sez. IV civile

Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - Acquisto della qualità di erede - Delazione - Sufficienza - Esclusione - Accettazione dell'eredità - Espresa o tacita - Necessità - Giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius" - Onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto, della qualità di erede - A carico dell'attore - Fondamento.

In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 459, 470, 485 e 2697.

Massime precedenti Conformi: n. 3696 del 2003.

Massime precedenti Vedi: n. 16507 del 2006.

Cassazione, sentenza 22 giugno 2010, n. 15124, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Legato - Acquisto - Accettazione - Necessità - Esclusione - Rinuncia al legato di beni immobili - Forma scritta a pena di nullità - Necessità - Fondamento.

In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cod. civ., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 649 e 1350 c. 1 n. 5.

Massime precedenti Vedi: n. 1683 del 1971, n. 8878 del 2000, n. 13785 del 2004.

II) Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Legati e donazioni in conto di legittima - Esercizio dell'azione di riduzione - Presunzione di rinuncia al legato - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551 e 554.

Massime precedenti Vedi: n. 1683 del 1971, n. 26955 del 2008.

III) Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari - Legato sostitutivo di legittima - Rinuncia - Configurabilità - Rifiuto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In materia di successioni "mortis causa", la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi, di per sé, dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551 e 554.

Massime precedenti Vedi: n. 4527 del 1992.

Cassazione, sentenza 25 giugno 2010, n. 15346, sez. II civile

Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" - Impugnazione relativa in quanto dissimulante una donazione - Qualità di terzo dell'attore - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al legittimario - Mancata prova del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente - Valutabilità - Fattispecie.

Il legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'anzidetto principio, aveva escluso che potesse assumere valore dirimente, al fine di escludere la dissimulazione della donazione, l'attestazione, contenuta nell'atto pubblico di compravendita immobiliare, del pagamento del prezzo tramite assegno, consegnato "salvo buon fine").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 555, 1350, 1414, 1415, 1417, 1470 e 1498.

Massime precedenti Vedi: n. 11372 del 2005, n. 19468 del 2005, n. 6632 del 2006, n. 24134 del 2009.

*** Cassazione, sentenza 1° luglio 2010, n. 24843, sez. I penale**

Misure di sicurezza – Confisca dei proventi – Delitto di associazione di tipo mafioso – Morte dell'imputato – Condanna non definitiva – Diritto alla restituzione da parte degli eredi – Esclusione.

Nel caso in cui la confisca dei proventi del delitto di associazione di tipo mafioso sia stata disposta con una sentenza di condanna non divenuta definitiva per sopravvenuta morte dell'imputato, il diritto alla restituzione dei beni non può riconoscersi agli eredi del medesimo soggetto se questi non hanno dimostrato la sussistenza non solo del "falso possesso", ma anche dello "jus possidendi".

Cassazione, sentenza 23 settembre 2010, n. 34335, sez. VI penale

Reati contro la pubblica amministrazione – Delitti – Dei pubblici ufficiali – Peculato – Per appropriazione - Dei beni dell'eredità giacente da parte del curatore - Reato - Sussistenza Invalidità della nomina - Irrilevanza.

Integra il delitto di peculato il curatore dell'eredità giacente che si appropri di un bene ereditario, anche qualora sia stato nominato all'esito di una procedura attivata in assenza dei presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314; Cod. Civ. art. 528; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 68; Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 193.

Massime precedenti Vedi: n. 16980 del 2008.

Cassazione, sentenza 10 novembre 2010, n. 22885, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di riduzione proposta in sede di giudizio di divisione - Regime processuale anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Accettazione del contraddittorio - Necessità.

L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché - nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 - una volta proposta la domanda di divisione, quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 554, 555 e 713; Cod. Proc. Civ. artt. 183 e 184.

Massime precedenti Conformi: n. 1408 del 2007.

Massime precedenti Vedi: n. 15185 del 2001, n. 2568 del 2003.

*** Cassazione, sentenza 19 novembre 2010, n. 23508, sez. I civile**

Famiglia – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi - Assegno di mantenimento – Beni immobili pervenuti all'onerato per successione – Determinazione dell'assegno divorzile - Valutazione della capacità economica dell'onerato.

Le aspettative ereditarie sono sino al momento dell'apertura della successione prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici. Con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verificano in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verificano dopo non sono idonee ad essere valutate, sotto detto profilo, secondo i principi sopra indicati.

L'acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce, quindi, sulla valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che i beni in questione non debbano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell'assegno divorzile, dovendo tale valutazione essere fatta in base ai criteri stabiliti dall'art. 5 della l. n. 898/70, in ragione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Riferimenti normativi: art. 5, l. n. 898 del 1970.

Massime precedenti Vedi: n. 7117 del 2006, n. 12687 del 2007.

Massime precedenti Sezioni Unite Vedi: n. 11490 del 1990.

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24637, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Testamento in genere – Vizi della volontà del testatore – Errore – Sul motivo - Natura, presupposti - Necessità che sia desunto dallo stesso testamento - Accertamento - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 624 c. 2.

Massime precedenti Conformi: n. 2152 del 1966.

Massime precedenti Vedi: n. 2695 del 1992.

II) Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione - Criteri, modalità, finalità - Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale - Ammissibilità - Condizioni - Riferimento ad elementi estrinseci - Limiti.

L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 601, 1324 e 1362.

Massime precedenti Conformi: n. 12861 del 1993, n. 3940 del 2001, n. 1079 del 2005.

Massime precedenti Vedi: n. 20204 del 2005, n. 4022 del 2007.

Cassazione, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25155, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Legato - Acquisto - Decorrenza - Dall'apertura della successione - Legato di immobile - Mancata consegna - Conseguenze - Fruttificazione - Debenza - Dall'apertura della successione.

In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art.649 cod. civ., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 649 e 669.

Massime precedenti Vedi: n. 5049 del 1978, n. 5982 del 1993.

2011

Cassazione, sentenza 5 gennaio 2011, n. 230, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Capacità - Di testare - Incapacità - Accertamento dal giudice di merito - Criteri - Esame del contenuto del testamento - Necessità.

Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591.

Massime precedenti Vedi: n. 5620 del 1995, n. 9081 del 2010.

Cassazione, sentenza 10 gennaio 2011, n. 355, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione legittima ("ab intestato") - Del coniuge - Art. 581 cod. civ. nel testo previgente alla legge n. 151 del 1975 - Coniuge superstite titolare di usufrutto "pro quota" sulla comunione ereditaria - Conseguenze - Qualità di possessore a titolo d'usufrutto - Configurabilità - Fondamento.

In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro-quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario "ex lege" su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 cod. civ., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 581; Legge 19/05/1975 n. 151.

Massime precedenti Conformi: n. 3097 del 1974, n. 1085 del 1995.

Cassazione, sentenza 2 febbraio 2011, n. 2424, sez. II civile

Possesso - Effetti - Usucapione - Interruzione e sospensione - Cause di impedimento e sospensione - Successione apertasi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" - Esercizio da parte del figlio riconosciuto dei diritti successori ex art. 230 della legge n. 151 del 1975 - Usucapione dei beni posseduti dall'erede nel periodo precedente l'esperimento dell'azione di riconoscimento - Configurabilità - Esclusione.

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Legittimazione - Successione apertasi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" - Esercizio da parte del figlio riconosciuto dei diritti successori ex art. 230 della legge n. 151 del 1975 - Usucapione dei beni posseduti dall'erede nel periodo precedente l'esperimento dell'azione di riconoscimento - Configurabilità - Esclusione.

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Successione apertasi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" - Esercizio da parte del figlio riconosciuto dei diritti successori ex art. 230 della legge n. 151 del 1975 - Usucapione dei beni posseduti dall'erede nel periodo precedente l'esperimento dell'azione di riconoscimento - Configurabilità - Esclusione.

In relazione a successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della riforma in vigore della riforma del diritto di famiglia, a colui che, avendo visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius", faccia valere i diritti successori riconosciutigli dall'art. 230 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'erede non può opporre di avere usucapito i beni ereditari nel periodo precedente all'esperimento dell'azione azione anzidetta, giacché, in quanto, non comportando questa il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell'erede, ma determinando solo

una riduzione quantitativa del suo acquisto, non è configurabile un possesso ad usucapione di quei beni di cui l'erede è proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 1158, 1165 e 2935; Legge 19/05/1975 n. 151 art. 230.

Massime precedenti Conformi: n. 11024 del 1991.

Cassazione, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3181, sez. Il civile

I) Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Comprensione - Somme di denaro trasferite dal "de cuius" prima della morte - Esclusione - Fondamento.

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 456 e 533.

Massime precedenti Vedi: n. 3939 del 2001, n. 8440 del 2008, n. 1074 del 2009.

II) Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Legittimazione passiva - Spettanza - Criteri - Custode dei beni nominato d'accordo tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione "mortis causa", poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533; Cod. Proc. Civ. art. 769.

Massime precedenti Vedi: n. 8440 del 2008.

Cassazione, sentenza 22 febbraio 2011, n. 4283, sez. Il civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - A favore dei poveri - Indeterminatezza dei destinatari - Irrilevanza - Fondamento - Indicazione del soggetto onerato - Necessità - Limiti - Mancata individuazione dell'onerato - Conseguenza - Devoluzione dei beni al locale ente comunale di assistenza.

Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato.

(Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 628 e 630.

Massime precedenti Vedi: n. 4022 del 2007.

Cassazione, sentenza 23 febbraio 2011, n. 4400, sez. Il civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Erede - Azione di simulazione relativa - Oggetto - Valida donazione dissimulata - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Necessità - Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del

negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 564 e 1414.

Massime precedenti Conformi: n. 6315 del 2003, n. 10262 del 2003.

Cassazione, sentenza 1° marzo 2011, n. 5042, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione nei confronti del terzo acquirente - Preventiva escussione del donatario - Necessità - Condizioni - Mancanza di beni del donatario - Escussione relativa - Necessità - Esclusione.

L'azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti del terzo acquirente dal donatario richiede la preventiva escussione dei beni del donatario medesimo, ma solo a condizione dell'effettiva esistenza di una situazione di possidenza in quest'ultimo, trattandosi non di una formalità procedurale, ma di un adempimento che, per la finalità ad esso connessa, in tanto è richiesto in quanto vi sia un patrimonio sul quale si possa esplicare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 563 e 564.

Massime precedenti Conformi: n. 613 del 1961.

Massime precedenti Vedi: n. 13310 del 2002.

Cassazione, sentenza 3 marzo 2011, n. 5131, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Disposizioni - Nulle - Disposizioni a favore di persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiario, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta.

(Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 628.

Massime precedenti Vedi: n. 262 del 1962, n. 810 del 1992.

*** Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6607, sez. V civile**

Successione - Dichiarazione - Modifica - Devoluzione ereditaria - Termini - Decorrenza - L. n. 342 del 2000, art. 69 - D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 21 e 31.

L'evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità non rappresenta solo, ed in ogni caso, il *dies a quo* per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa, atteso che detto evento produce l'effetto suindicato solo qualora intervenga dopo la presentazione della dichiarazione di successione. Ed, invero, laddove l'evento in parola si verifichi prima della presentazione della dichiarazione di successione, esso produce l'effetto - non, com'è del tutto ovvio, di legittimare una dichiarazione integrativa o sostitutiva, che non avrebbe senso alcuno in assenza della dichiarazione base - bensì di far spostare la decorrenza del termine di sei mesi (nella disciplina temporalmente applicabile alla fattispecie, ora di dodici mesi) per la presentazione della dichiarazione di successione all'Ufficio del registro competente.

*** Cassazione, sentenza 25 marzo 2011, n. 6978, sez. II civile**

Testatore - Mancata sottoscrizione della scheda - Precarie condizioni fisiche - Incapacità naturale - Nullità - Esclusione.

Deve essere esclusa la nullità del testamento pubblico, per incapacità naturale del testatore, laddove quest'ultimo, soggetto anziano e malato, finisce per non sottoscrivere il documento a causa delle precarie condizioni fisiche: la circostanza, infatti, non risulta indice d'incapacità mentale o della volontà d'invalidare l'atto; circostanza peraltro confermata dalla presenza del notaio rogante.

Cassazione, sentenza 29 marzo 2011, n. 7098, sez. Unite civili

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile - Rinuncia - Forma scritta - Necessità - Fondamento .

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art.551 cod. civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dimissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551, 649 e 1350.

Massime precedenti Conformi: n. 1261 del 1995.

Massime precedenti Vedi: n. 8878 del 2000, n. 13785 del 2004, n. 15124 del 2010.

La massima

1. Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.

2. La mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte del legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte.

La sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si ritiene di esaminare prioritariamente per ragioni logico – giuridiche il secondo motivo con il quale la F., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la possibilità di un acquisto "ope legis" del legato in sostituzione di legittima e conseguentemente ha negato la necessità di una sua rinuncia, da eseguirsi in forma scritta in quanto riguardante un legato di beni immobili.

La ricorrente principale sostiene che tale assunto si pone in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui anche il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente all'apertura della successione; aggiunge inoltre che, poichè l'art. 551 c.c., comma 1, impone una espressa rinuncia al legato qualora il legittimario voglia ottenere la quota ad esso spettante, interpretando anche il secondo comma della menzionata norma come una disposizione che imponga una espressione di volontà per il conseguimento del legato, si giungerebbe alla conclusione che il legato in sostituzione di legittima non produrrebbe alcun effetto fino a che il legatario non esprimesse la sua volontà in un senso o nell'altro; conclusione, quest'ultima, inaccettabile sia in relazione all'art. 649 c.c. in materia di legato, sia per l'impossibilità di configurare nell'art. 551 c.c., comma 2, una deroga implicita alle regole generali sul legato, sia perchè per questa via si finirebbe per equiparare la figura del legatario in sostituzione di legittima a quella dell'erede chiamato all'eredità che deve decidere se accettare o meno l'eredità medesima.

Con il terzo motivo la F., deducendo violazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che, poichè non sarebbe configurabile l'acquisto "ope legis" del legato, non sarebbe necessaria alcuna rinuncia, ma semplicemente e diversamente un mero rifiuto, anche tacito, che come tale può essere espresso anche mediante l'azione di riduzione.

La ricorrente principale rileva che in tal modo, nel tentativo di far prevalere una interpretazione fondata sulla lettera della legge (valorizzando sino all'estremo la locuzione "se preferisce conseguire" di cui all'art. 551 c.c., comma 2), si finisce per stravolgere il senso e la lettera del comma 1, dello stesso articolo, dove è previsto che il legittimario "può rinunciare al legato";

inoltre il giudice di appello non ha tenuto conto che il B., che non era erede legittimario di F.G., non poteva aver ereditato dalla propria madre la facoltà di rinunciare al legato dalla stessa ricevuto.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, attengono entrambe alla statuizione della Corte territoriale che, come già riferito, ha negato che l'esperibilità dell'azione di riduzione da parte di B.G. fosse preclusa dalla mancata rinuncia in forma scritta da parte di B.M. al legato avente ad oggetto beni immobili, avendo affermato, sulla scorta di autorevole indirizzo dottrinario, che la cosiddetta rinuncia al legato non si risolve in un atto dismissivo di diritti di cui il disponente è divenuto titolare, ma configura solamente un atto impeditivo del loro acquisto, come tale non soggetto a vincoli formali; tale assunto sarebbe poi specificatamente avvalorato riguardo al legato in sostituzione di legittima, posto che l'art. 551 secondo comma ex. prevede espressamente che il legittimario preferisca "conseguire il legato"; pertanto, trattandosi di un mero rifiuto, l'atto suddetto non necessiterebbe di forme solenni, e dunque potrebbe essere espresso anche mediante l'esercizio dell'azione di riduzione.

Orbene l'esame della questione ora enunciata, che ha determinato l'emissione della menzionata ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile di questa Corte, comporta da un lato una rassegna dell'orientamento giurisprudenziale finora maturatosi al riguardo, e dall'altro una disamina degli spunti critici sollevati dalla dottrina in senso contrario che hanno costituito la base del convincimento espresso in proposito dalla sentenza impugnata.

Sotto un primo profilo quindi deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte secondo cui, poichè il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità (vedi in tal senso "ex multis" Cass. 8-4-1954 n. 1040; Cass. 5-6-1971 n. 1683; Cass. 26-1-1990 n. 459; Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785; Cass. 22-6-2010 n. 15124); queste conclusioni vengono estese alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima sulla base del rilievo che anche in questa ipotesi il legato si acquista di diritto all'apertura della successione, e l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, condizione che però non sottrae quest'ultima, qualora riguardi beni immobili, alla forma scritta richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari (così in particolare in motivazione Cass. 2-2-1995 n. 1261).

In senso contrario si è sviluppata una dottrina la cui elaborazione, risalente a diversi decenni orsono, muove dalla considerazione che la rinuncia al legato non avrebbe natura di vera rinuncia, ovvero di atto con cui si dismette un diritto già acquistato, ma piuttosto di atto ostativo o impeditivo dell'acquisto; la rinuncia quindi impedirebbe il perfezionarsi della fattispecie dell'acquisto, come sarebbe confermato dall'inciso "salva la facoltà di rinunciare" contenuto nell'art. 649 c.c., comma 1, che invero altrimenti non avrebbe senso, atteso che ogni acquisto di un diritto privato e perciò disponibile fa sorgere nell'acquirente una tale facoltà; a conforto di tale assunto si sostiene che se la rinuncia al legato fosse dismissiva di un diritto già acquisito, essa dovrebbe comportare, per quanto riguarda gli immobili, il trasferimento della loro proprietà allo Stato (ai sensi dell'art. 827 c.c.), laddove invece è indubitabile che tali beni tornano a far parte del compendio ereditario come se il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia al legato non fosse mai esistito.

L'adesione a tale impostazione determina quindi di per sé la conseguenza che anche la rinuncia al legato in sostituzione di legittima disciplinata dall'art. 551 c.c., avente ad oggetto beni immobili non è soggetta necessariamente alla forma scritta.

I fautori dell'orientamento in esame traggono comunque ulteriori motivi a sostegno del loro assunto, come pure evidenziato nell'ordinanza della seconda sezione di questa Corte sopra menzionata, dall'esame del secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, secondo la quale il legittimario in sostituzione di legittima "Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede"; invero in tal caso l'adesione al legato determina la perdita non solo del diritto alla rinuncia ma anche di quello alla quota di legittima, cosicché non sarebbe possibile prescindere dalla volontà del legittimario, e questa esigenza spiegherebbe il diritto di scelta attribuito a quest'ultimo dalla disposizione ora richiamata tra l'accettazione del legato ed il conseguimento della legittima onde bilanciare l'eccezionale potere attribuito al testatore di privarlo del suo diritto ad una quota di eredità tacitandolo con il lascito di beni determinati; quindi, pur volendo ritenere automatico l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 c.c., per il legittimario cui sia stato lasciato un legato in sostituzione di legittima la legge prevederebbe una accettazione del legato, con la conseguenza che prima di tale atto, non essendo ancora entrati i beni immobili oggetto del lascito nel patrimonio del legittimario stesso, non si porrebbe la necessità di una rinuncia a tale legato nella forma scritta.

Orbene nel procedere alla valutazione di tale autorevole indirizzo dottrinario occorre anzitutto muovere dall'interpretazione dell'art. 649 c.c., che disciplina l'acquisto del legato, per verificarne gli effetti per quanto riguarda la forma della rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, e poi accertare se l'art. 551 c.c., dettato per il legato in sostituzione di legittima, autorizzi in ogni caso (e dunque anche a prescindere dalle conclusioni che si trarranno dall'analisi dell'art. 649 c.c.) una autonoma risposta al quesito relativo alla forma della rinuncia a tale legato, sempre ovviamente nel caso che il lascito abbia ad oggetto beni immobili.

Sotto un primo profilo deve ritenersi che l'art. 649 c.c. non giustifichi una sua lettura diversa da quella costantemente seguita da questa Corte ed anche da una buona parte della dottrina, considerato che il comma 1, di tale norma, nel prevedere che **“il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare”**, depone inequivocabilmente per l'automaticità dell'acquisto, con la conseguenza che l'esercizio della “facoltà” di rinuncia comporta la dismissione di una attribuzione già acquisita al patrimonio del legatario; non meno significativamente poi il secondo comma della disposizione in esame prescrive che “Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”, cosicché l'acquisto del legato avente ad oggetto beni immobili avviene senza soluzione di continuità fin dal momento dell'apertura della successione.

E' opportuno aggiungere che tale prima conclusione, legittimata dal chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione in esame, non comporta l'assoluta inutilità dell'accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l'acquisto già verificatosi “ex lege”, o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati, evenienza quest'ultima che produce tra l'altro l'effetto previsto dall'art. 467 c.c., comma 2, in materia di rappresentazione nella successione testamentaria, nel caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare il legato; in mancanza di conferma dell'acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l'acquisto del legato ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse, attraverso l'azione prevista dall'art. 650 c.c. chiedendo all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare.

Tale regime dell'acquisto del legato, nel diversificarsi dall'acquisto dell'eredità (che ai sensi dell'art. 470 c.c. e ss., deve essere accettata per produrre effetto), è coerente con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.).

Da queste premesse discende quindi la conseguenza che per la rinuncia ad un legato avente ad oggetto beni immobili è necessaria la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5; tali conclusioni non sono infirmate dal sopra enunciato rilievo in senso contrario secondo cui tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato a seguito della rinuncia rientri nell'asse ereditario; invero ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto già avvenuto in favore del legatario con effetto retroattivo al tempo dell'apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all'eredità espressamente prevista dall'art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dalla equivalenza, ai fini dell'accrescimento tra collegatari, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (artt. 674 e 675 c.c.); pertanto la retroattività spiega il ripristino della situazione antecedente, e tale “fictio juris”

opera come se l'acquisto del legato da parte del legatario rinunciante non fosse mai avvenuto.

Occorre a tal punto focalizzare l'attenzione sull'art. 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima; il comma 1, di tale disposizione prevede che *“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima”*; *orbene tale norma, prevedendo espressamente la rinuncia al legato quale condizione del diritto di conseguire la legittima, sul presupposto che il testatore ha inteso soddisfare i diritti del legittimario con una disposizione a titolo particolare tacitativa di essi, stabilisce che la volontà del legittimario di ottenere la sua quota di riserva è condizionata alla dismissione del legato in esame, e conferma la necessità della rinuncia ad esso, rinuncia quindi da manifestare nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili*; come invero è stato rilevato, la rinuncia al legato sostitutivo cui l'art. 551 c.c., comma 1, subordina la facoltà dell'onorato di chiedere la legittima, non può desumersi di per sé dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527; Cass. 11-11-2008 n. 26955).

Il secondo comma dell'art. 551 c.c. prevede poi che se il legittimario “preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento”; secondo i fautori della tesi per la quale la rinuncia del legittimario al legato avente ad oggetto beni immobili non richiede necessariamente la forma scritta, tale disposizione contemplerebbe una opzione e quindi un atto di accettazione del legato da parte del legittimario, come evidenziato dall'uso del termine “preferisce”, sottolineando che tale scelta si impone per gli effetti rilevanti che derivano dalla adesione al legato, ovvero la privazione della quota di legittima.

Tale convincimento non è condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni.

In realtà la disposizione in esame stabilisce gli ulteriori effetti derivanti dall'acquisizione del legato in sostituzione di legittima (oltre la preclusione a chiedere la legittima sancita dall'art. 551 c.c., comma 1), escludendo per il legittimario il diritto di chiedere un supplemento nell'ipotesi in cui il valore dell'oggetto del legato risulti inferiore a quello della quota di legittima; si tratta quindi di una disposizione che, disciplinando pur sempre le conseguenze discendenti dall'attribuzione e quindi dal conseguimento di un legato in sostituzione di legittima – conseguenze ulteriori rispetto a quelle già previste dal primo comma dello stesso articolo, laddove la rinuncia al legato, come si è visto, è espressamente prevista come condizione per chiedere la legittima – non può portare coerentemente a conclusioni diverse con riferimento ad una pretesa necessaria accettazione del legato in questo secondo caso, tantomeno estensibili alla ipotesi del legittimario che intenda chiedere la legittima disciplinata dal comma precedente (che è poi

quella ricorrente nella fattispecie oggetto della presente controversia); pertanto *l'interpretazione più corretta dell'espressione "se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento" induce a ritenere che la perdita del diritto di chiedere un supplemento derivi non già da una manifestazione di volontà di acquistare il legato (invero non necessaria al fine del conseguimento dello stesso), ma dalla mancata rinuncia, da effettuarsi nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili;*

in altri termini, quindi, l'interpretazione coordinata del primo e dell'art. 551 c.c., comma 2, consente di affermare che **la mancata rinuncia al legato in sostituzione di legittima (da effettuarsi nella forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili) comporta la preclusione del diritto di chiedere sia la legittima, sia un suo supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore ad essa (salvo in quest'ultimo caso che il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento)**; il convincimento ora espresso pertanto trova conforto nell'inquadramento sistematico della norma di cui all'art. 551 c.c., comma 2, in un contesto caratterizzato non solo dal principio generale di cui all'art. 649 c.c., in materia di accettazione del legato e da quello dell'art. 1350 c.c., n. 5, in tema di forma scritta a pena di nullità per gli atti di rinuncia a beni immobili ed ai diritti su beni immobili, ma anche dalla disposizione dello stesso art. 551 c.c., comma 1.

Tali conclusioni sono avvalorate, come osservato anche in dottrina, dalla soppressione nel progetto definitivo dell'art. 244 del progetto preliminare, ove era stabilito che l'accettazione e la rinuncia al legato potevano effettuarsi espressamente e tacitamente, in quanto si ritenne che in proposito valevano i principi generali; invero la necessità della forma scritta per la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili discende dal coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 649 c.c., e art. 1350 c.c., n. 5, sopra richiamati.

Infine deve rilevarsi che l'orientamento fin qui sostenuto non comporta gli effetti discriminatori accennati nell'ordinanza remittente tra chiamato all'eredità e legittimario cui sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima; non può invero disconoscersi la evidente diversità sul piano del diritto sostanziale della condizione giuridica di tali soggetti, considerato che il secondo deve essere qualificato pur sempre un legatario (almeno fino a quando non propende per il conseguimento della quota di legittima, posto che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva – potestativa costituita dalla rinuncia), cosicché ben si spiega la distinta disciplina dettata dal legislatore per l'accettazione dell'eredità e per quella del legato, come già esposto più sopra; in proposito, **pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento dottrinario che tende ad assimilare la posizione del legatario in sostituzione di legittima a quella del chiamato all'eredità, ed a ritenere che il legato sostitutivo si risolverebbe in una forma particolare di attribuzione della legittima, è decisivo rilevare che in realtà tale legato si colloca in un'ottica alternativa a quella dell'attribuzione della quota di riserva, non potendo dubitarsi che l'istituto in esame, rispondente ad una esigenza di bilanciamento tra la tutela dei diritti del legittimario ed il riconoscimento della volontà del legislatore di escludere quest'ultimo dalla partecipazione alla comunione ereditaria, resta pur sempre caratterizzato da una attribuzione a titolo particolare – di per sè svincolata da ogni riferimento alla**

concreta dimensione della quota di riserva – che esonera il legatario da responsabilità per i debiti ereditari.

Sempre nel senso di escludere una assimilazione della condizione del legatario in sostituzione di legittima al chiamato alla eredità, non è superfluo aggiungere che, se non si dubita che il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (vedi "ex multis" Cass. 9-12-1995 n. 12632; Cass. 3-12-1996 n. 10775; Cass. 15-6-2006 n. 13804), a maggior ragione tali conclusioni sono avvalorate nell'ipotesi disciplinata dall'art. 551 c.c., laddove l'esclusione del legittimario dalla delazione ereditaria è accompagnata da una disposizione in suo favore a titolo particolare in sostituzione della quota di legittima.

In conclusione quindi, ritenuti fondati i motivi in esame, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: **il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.**

Con il primo motivo la F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., (quest'ultimo nella formulazione antecedente alla L. n. 353 del 1990) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la tempestività dell'eccezione con cui l'esponente nell'atto di appello aveva rilevato che la B. non aveva mai rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore nel testamento di F. G..

La ricorrente principale assume in proposito la rilevabilità d'ufficio della stessa, derivando la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa che non si rinviene nel nostro ordinamento; pertanto, considerato che al presente giudizio doveva applicarsi "ratione temporis" la vecchia formulazione dell'art. 345 c.p.c., che consentiva la proposizione in appello delle eccezioni rilevabili d'ufficio, l'eccezione predetta sollevata dall'esponente con l'atto introduttivo del gravame non poteva essere considerata tardiva.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dalla F. per la prima volta nell'atto di appello in ordine alla mancata rinuncia da parte della B. al legato attribuitole dal "de cuius" nella forma scritta; tale assunto non può essere condiviso, considerato che, coerentemente con il principio di diritto enunciato in occasione dell'esame del secondo e

del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi che la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte del legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288).

Per le considerazioni finora espresse il ricorso principale deve essere accolto.

Conseguentemente deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale basato su di un unico motivo con il quale il B., deducendo violazione dell'art. 24 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità delle questioni affrontate.

In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata all'esito dell'accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato in occasione dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

*** Cassazione, sentenza 31 marzo 2011, n. 7362, sez. V civile**

Successioni – Immobili sottoposti a vincolo – Esclusi dall'attivo ereditario – Rilevanza - D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13 - L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 5.

L'alienazione dei beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della Legge n. 1089/1939, previsti dal disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 346/1990, se avviene anteriormente al decorso di un quinquennio dall'apertura della successione, determina l'inclusione nell'attivo ereditario del solo bene alienato e non anche degli altri beni culturali vincolati presenti nell'asse ereditario.

Cassazione, sentenza 10 giugno 2011, n. 12644, sez. I civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in conto di legittima - Accertamento - Ricostruzione della volontà del testatore - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità. Tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551.

Massime precedenti Conformi: N. 16083 del 2005.

Cassazione, sentenza 27 giugno 2011, n. 14182, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Petizione di eredità - Successioni "mortis causa" - Petizione di eredità (azione) - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Possessore dei beni ereditari - Obbligo di restituzione per intero - Azione intentata da uno solo dei coeredi - Intervento in appello degli altri coeredi - Ammissibilità - Fondamento - Novità della domanda - Esclusione.

L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533; Cod. Proc. Civ. artt. 102 e 345.

Massime precedenti Conformi: n. 1730 del 1969, n. 8440 del 2008.

Massime precedenti Vedi: n. 2526 del 1981.

*** Cassazione, sentenza 30 giugno 2011, n. 14462, sez. I civile**

Successioni – Categorie di successibili – Parenti di quarto grado – Figli di emigrati all'estero – Discendenza controversa – Documentazione prodotta – Libero convincimento del giudice - Limiti.

Nella valutazione degli elementi probatori, come pure in quelli indiziari e presuntivi, il giudice di merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili, senza che la sua valutazione possa essere censurata in sede di legittimità, qualora sia immune da distorsioni logiche e da erronei criteri giuridici. In tema di eredità controversa, dunque, non può essere censurata la decisione di merito nell'ambito della quale il giudice fornisce articolata e corretta argomentazione del proprio convincimento secondo cui dalla documentazione prodotta (certificato di famiglia storico, passaporto, certificato di nascita) era risultato che i cittadini statunitensi figli di emigranti italiani che reclamavano i beni appartenuti ai defunti italiani fossero realmente parenti in quarto grado di questi ultimi, facendo tra l'altro riferimento alla coincidenza di dati anagrafici del capostipite e dei nomi e dati anagrafici dei suoi figli e della discendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 565.

*** Cassazione, sentenza 30 giugno 2011, n. 14467, sez. II civile**

Successioni – Coerede – Comproprietario e compossessore – Animus possidendi – Manifestazione in forma esclusiva – Necessità.

Il coerede è a un tempo comproprietario e compossessore dei cespiti ereditati e, pertanto, risulta perfettamente in grado di usucapirne l'intero a seguito del possesso ventennale, pacifico, non violento ed ininterrotto: affinché ciò accada, tuttavia, è necessario non solo il "disinteresse" degli altri coeredi al possesso della cosa, quanto e soprattutto "l'estensione del possesso" da parte del coerede, ossia il manifestarsi del suo *animus possidendi* in termini di esclusività, *ergo* di proprietà e non già di comproprietà. Il coerede, insomma, che è già compossessore "*animus proprio*" ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso. Il coerede, nel possesso del bene ereditario comune ad altri eredi, per acquistare il bene posseduto non ha

pertanto bisogno di alcuna interversione: ciò che conta è esclusivamente l'*animus possidendi*, il quale, lungi dal trasformare il detentore in possessore, comporta invece la mutazione "qualitativa" di un possesso che già si manifestava in termini proprietari, pur nell'ambito della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 922 e 1158.

Cassazione, sentenza 30 giugno 2011, n. 14473, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione della legittima - Onere di indicazione dei limiti di lesione della quota di riserva - Necessità - Domanda di conseguimento della legittima - Necessità - Uso di formule sacramentali - Esclusione.

In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 563, 564 e 2697.

Massime precedenti Conformi: n. 3661 del 1975, n. 13310 del 2002.

Massime precedenti Vedi: n. 14864 del 2000, n. 13706 del 2007.

Cassazione, ordinanza 12 luglio 2011, n. 15233, sez. Unite civili

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Successione ereditaria - Scioglimento di comunione ereditaria - Beni parzialmente collocati all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni.

Nell'azione di scioglimento di comunione ereditaria, secondo quanto stabilito nell'art. 50 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la parziale collocazione dei beni immobili all'estero è idonea a precludere la giurisdizione del giudice italiano solo se essa si fonda unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto o sulla accettazione, da parte di quest'ultimo della giurisdizione italiana. Al contrario, quando sia applicabile almeno uno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 50, quali la cittadinanza italiana del "de cuius" e l'apertura della successione in Italia, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 n. 218 artt. 5, 46 e 50; Cod. Proc. Civ. art. 41.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 25875 del 2008.

Cassazione, sentenza 2 agosto 2011, n. 16913, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinuncia all'eredità - Revoca della rinuncia - Atto autonomo - Esclusione - Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante - Sussistenza - Accertamento - Criteri.

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 474, 519 e 525.

Massime precedenti Conformi: n. 3457 del 1984.

Massime precedenti Vedi: n. 8912 del 1998, n. 4846 del 2003.

Cassazione, ordinanza 12 agosto 2011, n. 17237, sez. VI-II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo - Mancato reperimento - Presunzione di distruzione da parte del "de cuius" - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.

Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 684, 2697, 2724 n. 3, 2725, 2727 e 2729.

Massime precedenti Conformi: N. 3286 del 1975, N. 12098 del 1995.

Massime precedenti Vedi: N. 27395 del 2009, N. 918 del 2010.

Cassazione, sentenza 9 settembre 2011, n. 18583, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legittimari - Legato in sostituzione di legittima - Condizioni - Intenzione del testatore di attribuire i beni determinati senza chiamata all'eredità - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Difetto di tale volontà - Legato in conto di legittima - Indagine di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551.

Massime precedenti Conformi: N. 12854 del 2011.

*** Cassazione, sentenza 14 dicembre 2011, n. 26836, sez. II civile**

Successioni – Legato di alimenti e di sostentamento – Fattispecie – Limiti.

Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare - secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'articolo 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa".

(Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula «sarà sua cura provvedere alle necessità» nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di "necessità" richiama quello di "bisogno", e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l' "an" e per il "quantum", salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'articolo 660 c.c. all'articolo 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 438, 660 e 1362.

Massime precedenti: N. 6727 del 1987, N. 4022 del 2007.